

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 settembre 2023, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 febbraio 2023, n. 1/DDDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 2023, dove ha acquisito il n. 185 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 luglio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marzio Favero, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 agosto 2023, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marzio Favero, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è necessario premettere che l'articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) prevede che: “La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7”.

In estrema sintesi, il Piano di Riordino Territoriale (abbr. PRT) è, quindi, il mezzo mediante il quale viene raggiunto l’obiettivo di razionalizzazione dei livelli di governance in un’ottica di semplificazione, con l’individuazione della dimensione territoriale adeguata all’esercizio delle funzioni comunali e la conseguente costituzione di forme associative strutturate e stabili. Tutto ciò risponde all’esigenza di ridurre la frammentazione dei livelli di governo e di conseguire risparmi di spesa nell’utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di assicurare efficienza per gli enti coinvolti e efficacia dell’azione amministrativa e di governo in ambito regionale.

Il primo PRT è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1417 del 6 agosto 2013.

Da tempo la Giunta regionale ha avviato l’attività finalizzata non tanto ad un mero aggiornamento, quanto piuttosto ad una vera e propria riscrittura del PRT, atteso il tempo trascorso dalla sua approvazione e il radicale cambiamento di scenario intervenuto a livello nazionale in tema di esercizio associato di funzioni.

In particolare, il nuovo Piano deriva da una serie di incontri con i Sindaci dei Comuni veneti, con i Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane e con i Presidenti delle Province e della Città Metropolitana, che si sono confrontati ed hanno risposto ad alcuni quesiti legati a tematiche fondamentali per la redazione del nuovo PRT e riguardanti la semplificazione e la razionalizzazione dei livelli di governance, il rafforzamento delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane nonché le fusioni di Comuni.

I suggerimenti scaturiti da questi incontri sono stati posti alla base del procedimento di redazione del nuovo PRT.

Le principali novità del nuovo Piano, rispetto a quello approvato nel 2013, riguardano, in primo luogo, la definizione e l’individuazione dell’Ambito Territoriale Sociale (abbr. ATS) quale ambito adeguato all’interno del quale, con le debite eccezioni, dovranno costituirsi d’ora in poi tutte le forme associative ed aggregative, siano esse di programmazione che di gestione e verso cui tenderanno tali forme associative ed aggregative.

In secondo luogo, si è ritenuto importante intervenire per favorire la promozione delle fusioni tra Comuni, ragionando in uno scenario decennale ed in considerazione dei dati derivanti dall’analisi di indicatori socio-economici relativi al territorio regionale.

Per accompagnare e rendere effettive le scelte che vengono indicate nel PRT (che costituisce un provvedimento amministrativo a carattere generale), il presente progetto di legge (abbr. pdl) - articolato al suo interno in cinque Capi - interviene sulla normativa regionale in materia di associazionismo, fusioni di Comuni e programmazione decentrata ed in particolare sulle leggi regionali n. 18/2012, n. 40/2012, n. 25/1992 e n. 35/2001, con le modifiche che si rendono necessarie per adeguarla al nuovo scenario di contesto previsto dal Piano stesso.

E così, l’individuazione del livello territoriale di riferimento, come appena detto, nell’ATS, rende necessario l’allineamento di alcune disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 18/2012, n. 40/2012 e n. 35/2001, inserendo nelle stesse proprio il riferimento testuale agli ATS: ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate, rispettivamente, all’articolo 8 della legge regionale n. 18/2012 (articolo 2, comma 2, del pdl), all’articolo 3 della legge regionale n. 40/2012 (articolo 5 del pdl) ed all’articolo 25 della legge regionale 35/2001 (articolo 13, comma 1, del pdl).

Completano il Capo I, riferito alle modifiche della legge regionale n. 18/2012, insieme a quella appena descritta: una riscrittura del comma 2 dell'articolo 4; l'abrogazione del comma 5 (articolo 1 del pdl) dello stesso articolo, motivata dalla necessità di prevenire qualsiasi contenzioso ove al predetto comma fosse data concreta attuazione; l'abrogazione dell'articolo 12, derivante dalla presa d'atto della mancata istituzione del registro a più di dieci anni dall'approvazione del testo normativo da ultimo citato (art. 4 del pdl).

La riduzione del numero dei Comuni attualmente esistenti sul territorio regionale, mediante il ricorso a percorsi di fusione, rende necessaria la modifica parziale del comma 5 bis, dell'articolo 6, della legge regionale n. 25/1992, attraverso la rimodulazione del quorum di partecipazione al referendum consultivo sulla fusione, portato dal 50% al 30% (articolo 10 del pdl), unitamente alla abrogazione dell'articolo 7 bis della legge regionale appena citata, relativo alla previsione dei sondaggi preventivi della popolazione interessata (articolo 12 del pdl), in quanto già ampiamente richiesti in sede di redazione dello studio di fattibilità propedeutico all'avvio del processo referendario.

Quale misura di ulteriore incentivazione ai processi aggregativi comunali, per i Comuni sorti da fusioni, viene inoltre espressamente prevista, mediante l'inserimento dell'articolo 8 ter nel corpo normativo della legge regionale n. 25/1992 (articolo 11 del pdl), una clausola di premialità da inserire nei bandi regionali, anche di settore, con cui l'Amministrazione regionale eroga contributi agli Enti locali.

Le restanti modifiche della legge regionale n. 25/1992, contenute nel Capo III, sono motivate dall'esigenza di meglio precisare il dettato normativo, rispettivamente, di parte dell'articolo 4 (articolo 8 del pdl) e dell'articolo 5 (articolo 9 del pdl), soprattutto per superare alcune difficoltà interpretative emerse nella prassi applicativa di queste disposizioni.

Con riferimento al Capo II, relativo legge regionale n. 40/2012, accanto alla mera riformulazione di alcune parti dell'articolo 6 (articolo 6 del pdl) e dell'articolo 6 quater (articolo 7 del pdl) di tale testo normativo, si evidenzia l'inserimento di due nuovi commi all'interno dell'articolo 3, dove, anche a ragione di alcune criticità organizzative e di governance emerse in talune realtà, sono stati introdotti alcuni meccanismi di flessibilità relativi alla rideterminazione degli ambiti territoriali delle unioni montane, governati, quanto agli esiti finali, dalla Giunta regionale (articolo 5 del pdl). Inoltre, a garantire la specialità delle funzioni esercitate dall'unione montana, si prevede l'introduzione del divieto di recesso di un comune montano dall'unione montana di rispettiva appartenenza (sempre articolo 5 del pdl).

Nel Capo IV, dedicato alla legge regionale n. 35/2001, si prevede la riscrittura di alcune parti dell'articolo 25 della richiamata legge regionale, comprensiva anche del riferimento all'ATS, già commentato precedentemente (art. 13 del pdl).

Il Capo V comprende disposizioni finali relative alla clausola di neutralità finanziaria e all'entrata in vigore del testo legislativo (articoli 14 e 15 del pdl).

Il testo è completato da un allegato (a cui si fa riferimento nell'articolo 2, comma 6, del pdl) di carattere esclusivamente tecnico, che sostituisce quello attualmente indicato dall'articolo 7 (Individuazione delle aree geografiche omogenee) della legge regionale n. 18/2012.

In conclusione, volendo riassumere l'iter del provvedimento all'esame di quest'Assemblea, che la Giunta regionale ha deliberato il 24 febbraio 2023, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 febbraio, assumendo il numero 185 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 6 marzo in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta di commissione n. 94 del 3 maggio è stato illustrato dall'Assessore competente, affiancato dai referenti delle strutture interessate, che hanno fornito i primi, necessari, riscontri su ogni articolo.

In data 12 giugno 2023 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento.

Nella seduta n. 105 del 12 luglio, infine, la Prima Commissione lo ha esaminato con attenzione, concludendo i propri lavori e licenziandolo per l'Aula a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Favero con delega Corsi), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo). Si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Progetto di legge che oggi discutiamo in quest'aula ha lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di associazionismo e programmazione decentrata al nuovo scenario di contesto previsto dal Piano di Riordino Territoriale (PRT), dove in sostanza dovrebbero trovare espressione coerente gli obiettivi che il nuovo PRT (DGR/CR 39 del 7.04.2023) mira a realizzare dopo dieci anni dal primo piano e dopo un lungo periodo, di concertazione con i Sindaci, i Presidenti delle Unioni di Comuni e Montane, i Presidenti di Provincia e Città metropolitana, attraverso workshop e momenti di confronto. Un Piano che viene descritto come “il mezzo mediante il quale viene raggiunto l'obiettivo di razionalizzazione dei livelli di governance in un'ottica di semplificazione, con l'individuazione della dimensione territoriale adeguata all'esercizio delle funzioni comunali e la conseguente costituzione di forme associative strutturate e stabili.” Il tutto per rispondere all'esigenza di ridurre la frammentazione dei livelli di governo e di conseguire risparmi di spesa nell'utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di assicurare efficienza per gli enti coinvolti e efficacia dell'azione amministrativa e di governo in ambito regionale, come descritto all'art. 1 della legge regionale 18/2012 richiamata in premessa nel progetto.

Dunque una Regione, la nostra, che non si accontenta di realizzare il contenimento delle spese nell'esercizio delle funzioni fon-

damentali dei Comuni, ma mira a incentivare la promozione delle gestioni comunali associate per assicurare una gestione efficace dei servizi e delle funzioni fondamentali, coinvolgendo in un riordino complessivo tutti i livelli di governance, il tutto ancorato al concetto, introdotto nel 2012, di dimensione territoriale ottimale e omogenea.

Nella fotografia fatta dal legislatore regionale nel 2012 è evidenziato come: “Nel Veneto, come nel resto d’Italia, è presente il fenomeno della cosiddetta “polverizzazione” degli enti di livello comunale. È evidente che non sussiste la dimensione (assieme, geografica e demografica), non solo idonea per la realizzazione di politiche pubbliche efficaci, ma che permette anche, nel contempo, l’economicità dell’azione amministrativa. Gli enti locali si stanno attualmente confrontando con le necessità derivanti dalle maggiori funzioni loro attribuite e con le difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica, entrambi fattori che mettono alla prova la loro capacità, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, di rispondere alle aspettative dell’opinione pubblica e della cittadinanza. Il rischio che incombe sulle amministrazioni comunali è che vi sia una oggettiva impossibilità, da parte di molte realtà comunali, ad assolvere ai nuovi e maggiori compiti.”

Dunque consapevoli di una frammentazione organizzativa vasta e di una urgente azione di riordino si dava vita ad un percorso nel quale le gestioni associate venivano considerate lo strumento per superare le problematiche derivanti da ridotte e non adeguate risorse strumentali, economiche e di personale degli enti locali. Sottolineando che, se la fusione era il vero obiettivo a cui tendere, per buona parte dei comuni la gestione associata rappresentava la strada più agevolmente praticabile per adempiere all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali.

Per contestualizzare adeguatamente la proposta oggi al voto, è opportuno chiedersi che cosa sia accaduto nei successivi dieci anni che ci separano da quel primo atto di riordino. Discutiamo infatti una proposta che, basata su importanti e condivisi presupposti, arriva però in grande ritardo e si risolve in cinque capi il cui fondamento viene sancito, pur non essendo ancora formalmente e nella sostanza compiutamente definito.

Mi spiego subito: nel nuovo piano ad essere considerato il fulcro, l’ambito adeguato entro il quale creare le associazioni e aggregazioni (programmatiche e di gestione) è l’Ambito Territoriale Sociale (ATS), strumento è bene ricordarlo rispetto al quale la Regione Veneto sconta un ulteriore enorme ritardo che risale al mancato recepimento della legge 328/2000 e che solo con la DGR n.1191 del 2020 viene riconosciuto quale soggetto di programmazione per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro. In questo senso due sono le considerazioni da porre all’attenzione di quest’aula:

- gli ATS sono strumenti che delimitano geograficamente aree allo scopo di organizzare e gestire le politiche sociali (non socio-sanitarie: è utile sottolinearlo in ogni sede), scopo ben diverso da quello che la legge 18/2012 e il PRT si pongono in merito ad una più ampia e articolata ridefinizione degli spazi ottimali entro i quali esercitare con efficienza, efficacia ed economicità funzioni fondamentali dei comuni (come individuate dal DL 78/2010) che superano l’ambito sociale, e si intersecano con la polizia locale, il catasto, la pianificazione urbanistica, l’attività comunale di protezione civile, la gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei tributi, l’organizzazione dei servizi scolastici, solo per citarne alcune. Una pluralità di ambiti per i quali ad oggi esiste una sovrapposizione disordinata di confini, enti e realtà sovracomunali. Dunque la prima domanda è: l’ATS è coerente nei suoi scopi con questi obiettivi? Può aderire a questi ambiti con efficacia?;

- a questi quesiti in linea di principio è possibile trovare una risposta condivisa, se consideriamo l’ambito di attuazione degli ATS, quello sociale, pervasivo di tutte le politiche che gli enti locali sono deputati a gestire. Tuttavia dobbiamo prendere atto che dopo dieci anni, un ritardo che non possiamo nascondere, oggi si ancora la riorganizzazione dell’intero territorio amministrativo ad uno strumento non ancora definito. Costruiamo il tetto su una casa che non ha le fondamenta. Sappiamo che gli ATS si poggiano sui 21 distretti, sappiamo che cosa andranno a gestire, ma della forma giuridica attraverso la quale si sostanzieranno, di come si integreranno con gli ambiti socio-sanitari, delle risorse attraverso le quali, finiti i fondi PNRR alimenteremo queste realtà e delle dimensioni ottimali, appunto, per la loro efficace attuazione noi ancora non abbiamo discusso nulla.

Nonostante tali criticità, stiamo riferendo l’intero piano e il pdl oggetto della discussione odierna agli Ambiti Territoriali Sociali.

Ma di quali ATS discutiamo? Quelli da 40mila abitanti? Quelli da 300mila? Quelli costituiti in Consorzi, Unioni o quelli verso i quali sembra l’Assessore voglia andare, che dovrebbero diventare aziende speciali? Ci sarà libertà di scelta della forma più aderente al proprio territorio o si dovrà convergere su un unico schema? Vedete dunque come oggi valutiamo una proposta importante senza avere la struttura di base a supportarci e con domande aperte che non si pone solo questa minoranza, bensì sono emerse dalla fase di concertazione svolta dalla Regione.

Nei workshop la ridefinizione dei confini o l’individuazione di sub-ambiti corrispondenti a specificità territoriali sono questioni ricorrenti a cui è necessario dare una risposta. La sostanza di tutto questo è: quali economie di scala vogliamo creare attraverso gli ATS e quali servizi di prossimità e vicinanza gli stessi definiscono se li ancoriamo a 21 distretti dalle più diverse dimensioni e caratteristiche?

Nel pdl 185 è prevista, ad esempio al comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 inserito dal comma 1 dell’articolo 4 del progetto di legge, la possibilità “per gli ambiti territoriali montani di essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti salva però l’appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia e al medesimo ATS”. Arriviamo a prevedere eccezioni che stiamo vincolando ad ambiti non ancora costituiti e che non tengono conto delle realtà di fatto. Penso a solo titolo esemplificativo, alla realtà delle Unioni montane Bellunese e Val Belluna in cui una valutazione in atto su possibili convergenze non sarebbe più possibile a causa dell’appartenenza a due ATS diversi e dunque non integrabili.

Parliamo delle Province, anche qui, il PRT mira a ad affrontare il loro ruolo, in attesa di una riforma da parte del legislatore nazionale del TUEL e della legge n. 56/2014, dando maggiore enfasi al loro essere “ente esponenziale di una Comunità territoriale intermedia tra Comuni e Regione sia con funzioni di supporto ai Comuni sia come ente gestore di ulteriori deleghe.”

Se consideriamo la provincia un livello di relazione e congiunzione valido per il supporto ai Comuni dalla viabilità, al tpl, ai bandi europei, CUC e gestione risorse PNRR, la domanda è perché in questi anni la Regione, dopo aver assorbito deleghe provinciali, non ha restituito alle Province praticamente nessuna funzione, o poche e parziali, che avrebbero potuto rafforzare l'ente e qualificarlo con maggiore chiarezza quale ente intermedio. Un esempio è quanto accaduto con la polizia provinciale che pure retribuita dalla Regione rimane in capo alla provincia o la protezione civile con personale regionale ma che svolge azione a livello provinciale, situazioni ibride e di confusione alle quali non si è mai messo mano e sulle quali si innesta anche il tema, nazionale, della provincia elettiva.

Tornare alle urne per eleggere presidente e consiglio ha senso se si opera un riordino complessivo delle funzioni di questo ente, pensiamo agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), al trasporto pubblico, a funzioni che se destinate alla dimensione provinciale potrebbero trovare il giusto spazio di risposta ai bisogni, altrimenti rischiamo di votare un ente che non ha una identità chiara, con la prospettiva di nuove sovrapposizioni di ruoli e competenze.

Il quadro che emerge e che questo stesso legislatore regionale definiva dieci anni fa di "polverizzazione" degli enti locali come visto in premessa, non è di molto migliorato, non si è fatto molto per migliorarlo. Guardiamo i numeri: i dati demografici aggiornati al 31 dicembre 2021 (ultimo dato disponibile), relativamente ai Comuni della Regione del Veneto, restituiscono una fotografia ancora disordinata, dove i cambiamenti intervenuti sono partiti e si sono realizzati dal basso, per esigenza delle comunità locali o per lungimiranza delle amministrazioni. Direte, "bravi gli amministratori locali" e invece quello che ci dovremmo dire è che è mancato un disegno di programmazione complessiva, un orientare e accompagnare in modo sistemico questi processi che si sono realizzati solo parzialmente. E questa è una precisa responsabilità delle scelte e mancate tali della Giunta regionale. Vale per il numero dei Comuni, ma vale anche per la babele di realtà sovracomunali.

A livello italiano, il Veneto si colloca, infatti, al terzo posto per numero di Comuni, dei 563 Comuni veneti 291 (52%) sono sotto i 5.000 abitanti e 182 (32%) hanno meno di 3.000 abitanti. Questi Comuni sono chiamati ad amministrare il 15% della popolazione veneta e più del 40% dell'estensione territoriale regionale, con l'aggravante che il territorio dei piccoli Comuni veneti è spesso caratterizzato da elevato rischio idro-geologico e/o dalla presenza di tutti i fattori di rischio/criticità tipici dei territori montani o pedemontani. I referendum per le fusioni sono stati 25 dal 2013 al 2020 con il coinvolgimento di 63 Comuni, l'istituzione di 12 nuovi Comuni con la contestuale "estinzione" di 29 Comuni, la quasi totalità dei quali sotto i 5000 abitanti soprattutto nelle province di Vicenza e Belluno. Accanto ai 563 Comuni, 40 Centri per l'Impiego, 26 IPA, 19 UM, 26 Ambiti territoriali scolastici, 49 distretti di protezione civile, 82 distretti di polizia locale, 9 Ulss, 26 distretti con 21 comitati dei sindaci, 21 ATS, 12 ATO rifiuti e 8 ATO acqua.

In questo scenario, discutiamo un pdl legato ad un complessivo riordino territoriale nel quale si ribadisce in premessa la volontà di sostenere le fusioni e associazioni di comuni, nel quale si dice come la Regione del Veneto vada oltre l'obiettivo statale di riduzione dei costi sposando una lungimirante visione di efficienza di insieme e, poco fa, abbiamo discusso della meritevolezza dello scambio di pezzi di terra tra due comuni, sostenendo una mercificazione di territori che svilisce la fatica e l'enorme lavoro di chi ha operato fusioni o di chi le ha tentate fallendo, magari perché non sostenuto a dovere. Sarebbe interessante capire dall'Assessore Calzavara se l'obiettivo dei 500 comuni entro il 2030 è ancora in essere, obiettivo che mi chiedo come si pensi di realizzare se assistiamo a scelte che invece di promuovere le fusioni accettano scambi e baratti. O ancora, votiamo la fusione tra due piccoli comuni padovani con un terzo lasciato fuori dalla porta a cui si nega il diritto di far parte di un processo allargando le dimensioni di un percorso che la Regione non solo dovrebbe sposare, ma contribuire a realizzare secondo i propri intendimenti di principio.

Questa pesante incoerenza non può portare lontano un Piano e di conseguenza un pdl che pure ha basi chiare e recepisce nelle intenzioni le osservazioni di territori che chiedono esattamente l'opposto di quanto deciso questa mattina sulle questioni di Arsiero-Laghi e Carceri-Vighizzolo. Risultato è che dopo essere rimasti fermi per anni, rischiamo di fare passi indietro non avendo costruito le condizioni per spingere, sostenere e promuovere aggregazioni e fusioni.

Con il pdl 185 modifichiamo molto poco:

- ancoriamo il riordino alla dimensione dell'ATS, di cui ho detto poco fa quali siano le criticità e che, oltre alle enunciazioni di principio richiede una concreta ridefinizione in modello per scongiurare l'inefficienza;
- rendiamo quinquennale l'aggiornamento del Piano (sono passati dieci anni e questo è il primo aggiornamento);
- cancelliamo il registro delle forme associative, non perché abbia mostrato problemi nella sua applicazione, ma perché non è proprio mai stato adottato;
- riduciamo il quorum per le fusioni, su questo, in un'ottica di promozione e spinta a queste aggregazioni è una azione condivisibile, ma la domanda è poi quale sia la regia della Regione, quale l'investimento per fusioni e unioni...se è quello di Carceri e Vighizzolo mi sembra lontano da quella funzione di programmazione lungimirante che permette di ridisegnare in modo organico un intero territorio e che in questi anni è una ambizione non realizzata, fallita alla luce dei numeri e della persistente frammentazione.
- introduciamo clausole di premialità nei bandi per dare contributi agli enti che si fondono, consideriamo le IPA strumenti di partenariato da valorizzare, ma non investiamo a sufficienza per rendere tutto questo efficace. Un esempio è il confronto impietoso tra l'investimento di bilancio della Regione Emilia-Romagna per incentivare le Unioni e quello della Regione del Veneto, la prima mette a disposizione per la sola annualità 2023 per le Unioni dei Comuni (UC) 5.200.000 euro e ulteriori 422.181 euro per le nuove premialità del PRT 21-23 a cui si aggiungono risorse dedicate alle Unioni Montane (UM) per 4.200.000 euro.

In Regione del Veneto dal 2013 al 2022 sono stati stanziati complessivamente tra studi di fattibilità, contributi a tantum e per investimenti, contributi straordinari alle fusioni e ordinari alle UM e UC 19.808.086,59 euro. Una cifra che la Regione Emilia-Romagna raggiunge in due anni, noi l'abbiamo investita in dieci anni.

Non vi sembra contraddittorio promuovere a parole processi associativi e fusioni e non agire per superare la frammentazione nei fatti? Come andare oltre e agire per superare questa stasi? Anche qui non ci inventiamo nulla, è sufficiente dare seguito a quanto gli stessi Sindaci hanno chiesto:

- stabilendo una chiara definizione giuridica attraverso interventi normativi che facciano ordine, ad esempio seguendo un criterio per servizio/per tema per sistemare la sovrapposizione esistente delle realtà sovracomunali;
- incentivando le fusioni con percorsi di formazione e accompagnamento, ma anche con un lungo intervento di sensibilizzazione, da parte della stessa Regione, come soggetto imparziale per informare e creare consapevolezza nelle cittadine e cittadini;
- favorendo le attività di concertazione tra territori (tra tutti non solo quelli che ci piacciono vedi Carceri-Vighizzolo);
- mettendo a disposizione risorse - bene in questo senso la clausola di premialità che dà priorità ai Comuni in linea con i requisiti definiti per l'ambito - ma quanti soldi ci mettiamo per costruire un vero sistema di graduale corresponsione dei benefici ai diversi livelli di integrazione?
- strutturando le Unioni Montane perché possano puntare ad erogare tutte le funzioni montane, con la gestione unificata del territorio (dal punto di vista geologico, idrogeologico, forestale, della valorizzazione locale, ecc.) e avere deleghe dirette sulle politiche della montagna;
- definendo strumenti a supporto delle Unioni e di semplificazione, intervenendo in materia di personale, per diminuire o eliminare gli attuali vincoli assunzionali;
- rafforzando i percorsi di formazione rivolti a tecnici e politici, per favorire la diffusione di una "cultura" aggregativa;
- potenziando la digitalizzazione e omogeneizzando gli strumenti tecnici e digitali che consentono dialogo e interscambio di dati tra le amministrazioni;
- adottando una normativa "stringente" sulle fusioni basata su dati concreti e studi di fattibilità. Con supporti di tipo economico, consulenze e percorsi di accompagnamento, strumenti perequativi e delle forti premialità soprattutto per le situazioni più "difficili";
- promuovendo investimenti in mobilità, viabilità e infrastrutture, con attenzione, in ambito montano, ai trasporti intervallivi.

Insomma è necessario PROGRAMMARE, INCENTIVARE ed essere coerenti nella scelta della direzione da intraprendere. Questo progetto di legge che modifica molto poco è soltanto una ridefinizione di superficie, ciò che conta è la sostanza a cui si vuol dar gambe con il nuovo PRT, la cornice entro cui operare e le scelte politiche che ne determinano la forma. Insomma le fondamenta della casa a cui si vuol oggi provare a mettere un tetto. Fondamenta ancora incerte e che richiedono una visione che in quest'aula oggi ancora non si sta manifestando."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 2 - Esercizio associato delle funzioni fondamentali.

1. Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti demografici di cui al comma 1, nonché dell'articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adesione volontaria dei comuni all'esercizio associato di funzioni fondamentali.

4. *Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore:*

a) *attribuiscono incentivi o contributi comunque denominati, assegnano un punteggio premiale oppure una priorità ai comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge;*

b) *prevedono, per il caso di recesso di un comune dalla forma associativa o di scioglimento anticipato della medesima, la decadenza dei comuni interessati dai benefici di cui alla lettera a).*

[5. Resta salva, per i comuni di cui al comma 1, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.]".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.

1. La Giunta regionale predispose un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale;
- d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:
 - 1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti;
 - 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
 - 3) area del basso Veneto: *almeno 6.000 abitanti*;
 - 4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

d bis) rispetto della dimensione territoriale dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS).

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispose il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale [anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 12].

10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno *quinquennale*, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati [, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo].”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Contributi.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione dei seguenti contributi:

- a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;
- b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari a partire dall'esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell'associazionismo comunale.

3. La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni.

3 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, altresì, criteri, parametri e standard minimi per la redazione di studi di fattibilità redatti da parte di enti od istituti pubblici e privati con riferimento ad un determinato territorio regionale e messi a disposizione di comuni, insistenti sul medesimo territorio, interessati al processo di fusione.

4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4 bis. omissis.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Ambito territoriale.

1. Le unioni montane si costituiscono tra i comuni confinanti dell'allegato A.

2. I comuni, anche non compresi nell'elenco dell'allegato A, il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle unioni montane costituite, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'unione montana che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. L'ambito territoriale delle unioni montane è determinato, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse, dalla Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall' articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

3 bis. Fermo restando l'obbligo di coerenza con la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, su motivata richiesta dei comuni interessati, formulata attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e previa accettazione dell'ingresso, deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio dell'unione montana di successiva aggregazione, gli ambiti territoriali delle unioni montane possono essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti territoriali, salva, in ogni caso, l'appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS), criterio dal quale la Provincia di Belluno, su richiesta dei comuni interessati, sentita la Conferenza degli enti locali bellunesi di cui all'articolo 15 della legge regionale 25 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" può motivatamente richiedere di prescindere ai sensi della lettera a) del comma 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni". In tali casi la richiesta è valutata dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, sentito il Consiglio delle autonomie montane, provvede a modificare od integrare il piano di riordino territoriale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18".

3 ter. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis ed in considerazione della specialità delle funzioni esercitate dall'unione montana, non è consentito il recesso di un comune montano dall'unione montana di rispettiva appartenenza.

4. Qualora le modificazioni territoriali comportino la necessità di scioglimento di unioni montane esistenti o di definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, si provvede secondo la disciplina di cui all'articolo 6 quinquies."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Consiglio delle autonomie montane.

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

2. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, *da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza* e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, che lo presiede.

3. Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.

4. La funzione di segretario del Consiglio è svolto dal responsabile regionale della struttura competente in materia di politiche per la montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.

5. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 6 quater della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 quater - Contributo per il finanziamento delle spese di investimento.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, è istituito il Fondo regionale per la montagna alimentato da:

- a) trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994;
- b) finanziamenti a carico del bilancio regionale.

2. La dotazione del Fondo regionale per la montagna è ripartita fra le unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i seguenti criteri:

- a) in proporzione alla superficie montana del territorio dell'unione montana;
- b) in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo *censimento permanente* della popolazione;
- c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo *quinquennio* risultante dai dati degli ultimi due *censimenti permanenti* della popolazione;
- d) in base all'altimetria media del territorio dell'unione montana.

3. Il riparto del fondo di cui al comma 2 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane.

3 bis. L'unione montana, nei trenta giorni successivi, adotta il Piano di utilizzo delle risorse previste dal presente articolo."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 (L'iniziativa legislativa).

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all' articolo 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all'articolo 10 bis.

2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'articolo 10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.

6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall' articolo 20 dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.

6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 3, devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo *anche di uno solo* dei comuni interessati.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 (Procedimento e giudizio di meritevolezza).

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell'articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell'ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge[, di iniziativa legislativa degli enti locali,] riguardi l'iniziativa di fusione tra:

- a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione;
- b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;
- c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni.

1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e di servizi.

2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.

3. Al fine dell'espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma.

3 bis. Qualora i Consigli comunali non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.

4. Il voto negativo del Consiglio regionale comporta gli effetti previsti dall' art. 47 del regolamento del Consiglio regionale.

5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.

5 bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici.

5 ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 6 - Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum.

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale.

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo.

3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

5 bis. *Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 25 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.*

5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente quello di scadenza naturale dell'amministrazione.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 25 - Programmazione decentrata.

1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.

2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che:

- a) definisce l'ambito territoriale di riferimento;
- b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che l'IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento Programmatico d'Area, quale espressione della programmazione complessiva;
- c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell'ambito dell'IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità di funzionamento.

3. *La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:*

- a) *contiguità territoriale;*

b) omogeneità economico-sociale;

c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;

d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS).

4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all'accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l'IPA decade dal riconoscimento.

4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra soggetti diversi per l'attuazione delle politiche e degli strumenti di programmazione.

[6. L'unione montana può rappresentare, presso il Tavolo di concertazione, i comuni ad essa partecipanti secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 2.]”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi